

Dec/via/PLU



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di una discarica di 2° categoria tipo C da realizzarsi nel comune di Berzano S.Pietro (AT) località Cascina Fiore, presentata da Aforito S.r.l. con sede in Via Argentero n°19-14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) in data 17 aprile 1990;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla stessa Aforito S.r.l. in data 1 Agosto 1990 riguardante la dichiarazione di cui al comma 3, art. 2 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO il parere, formulato in data 26 luglio 1990 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Aforito S.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha: preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante l'impianto di discarica di II categoria tipo C

VIA
30/5

per lo smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi, composto di due vasche rispettivamente di 356.000 mc e 179.000 mc circa, da realizzare in parte in escavo e in parte in sopraelevazione;

esaminato:

- la documentazione trasmessa dalla Aforito S.r.l.
- le indicazioni e le valutazioni contenute nel parere espresso dalla Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta 25.06.90, n.44;
- la nota della Riserva Naturale Speciale "Bosco del Vaj" del Comune di Castagneto Po (TO), pervenuta il 13.06.90;
- la relazione del 15.06.1990 a firma del Presidente della Provincia di Asti che riporta il parere contrario, con le relative motivazioni, espresso dalla USSL e dagli enti locali facenti parte della conferenza prevista dall'art. 3 bis della legge 441/1987, pervenuta il 12.07.90;
- la nota del 04.06.90, prot. n. 16623.XI.1112, della USSL sfavorevole per la presenza di falde e per l'instabilità del terreno, pervenuta il 12.07.1990;
- la relazione di sopralluogo, datata 04.06.90, del Laboratorio di Sanità Pubblica della USSL 30 con allegate perizie di prelevamento e analisi, pervenuta il 12.07.1990;

osservato che:

- il sito prescelto dal proponente per la realizzazione di un impianto di discarica di seconda categoria, tipo C, in località "Cascina Fiore" nel territorio del Comune di Berzano San Pietro (AT) é ubicato sul fondo di una valletta, attraversata dall'alveo del Rio Ussello e tale valletta, presentata dal proponente come area già sostanzialmente compromessa sotto il profilo ambientale da precedenti attività estrattive e dallo stato di abbandono dei terreni, ad avviso della Regione Piemonte presenta, invece, significative valenze naturalistiche, soprattutto attraverso la formazione in atto di zone palustri e zone umide;
- tali valenze sono confermate e meglio specificate in una nota del Presidente della Riserva Naturale Speciale del "Bosco del Vaj" del Comune di Castagneto Po (TO), in cui si definisce l'area come una delle ultime, se non l'ultima, "zona umida" delle Colline Torinesi ed ecosistema di notevolissimo interesse botanico per la presenza di almeno cinque specie di flora a protezione totale;
- secondo tali fonti l'area del Rio Ussello é zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 431/1985 e il sito prescelto é inoltre limitrofo a zone sottoposte a vincolo idrogeologico e non rispetta le distanze minime di sicurezza dagli insediamenti abitativi;



Il Ministro dell'Ambiente

- il progetto presentato prevede, tra l'altro, la distruzione di circa 160 metri di alveo naturale del Rio Ussello, di cui é prevista la sostituzione con un tubo di lamiera zincata di 3 metri di diametro da interrare al di sotto del fondo della discarica, ad una profondità minima di 1,5 metri;
- il corpo della discarica esaurita, secondo i dati di progetto, ha un volume complessivo di ben 600.000 mc, realizzato in buona parte in sopraelevazione e la sezione longitudinale del corpo stesso evidenzia un profilo sopraelevato di 20 metri circa rispetto all'attuale profilo del terreno, per una lunghezza di circa 290 metri;
- sono assenti previsioni sulle caratteristiche dei rifiuti in ingresso (processi di origine, composizione, ecc.) e sul trattamento degli stessi;
- l'intenso grado di fratturazione delle bancate marnose sottostanti il fondo della discarica, imporrebbe adeguate misure di impermeabilizzazione che, al contrario, sono nel progetto a livello puramente minimale;

CONSIDERATO pertanto che la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità ambientale per l'opera proposta dalla Aforito S.r.l.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Piemonte n.44-38721 del 25 giugno 1990, pervenuta in data 3 settembre 1990 con cui si esprime parere negativo circa la compatibilità ambientale dell'impianto proposto in quanto:

- lo studio non risulta redatto secondo la normativa vigente;
- l'impianto non risulta congruo con la programmazione regionale di settore;
- il sito risulta interessato da una paleofrana e quindi potenzialmente instabile; i coefficienti di impermeabilità riportati sono inferiori a quelli consentiti dalla normativa; la presenza e le caratteristiche della falda non sono sufficientemente indagate;
- nella progettazione risulta non conforme a procedura di legge l'impermeabilizzazione delle vasche e del substrato argilloso-marnoso della discarica ; mancano le indicazioni relative al trattamento dei percolati, nonchè un opportuno codice di accettazione e di gestione dei rifiuti, il riscontro progettuale delle vasche per il pretrattamento dei fanghi e lo stoccaggio provvisorio, l'adeguamento della viabilità di accesso;

- non risultano ammissibili, così come progettati: l'intubamento del Rio Ussello, le quote di fondo scavo delle vasche, la compattazione dei rifiuti su strati di 1,70 m, le scarpate a 45°;
- non sono sufficientemente indagate le componenti ambientali e gli impatti relativi;
- il recupero ambientale non garantisce un sicuro reinserimento nel contesto della zona;
- l'insediamento della discarica non è compatibile con le specificità ambientali ed economiche della zona;
- la distanza dell'impianto dai centri abitati risulta inferiore ai 2.000 metri previsti dalle norme vigenti e non sussistono validi motivi per una deroga;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 15 aprile 1991 con cui si esprime parere contrario alla realizzazione dell'opera sopraindicata, considerato che il progetto presenta una eccessiva altezza del profilo delle sezioni rispetto al piano di campagna attuale e che gli effetti indotti dalla realizzazione della discarica potrebbero provocare:

- inquinamento e alterazioni ecologiche con possibili modifiche delle qualità panoramiche dei siti limitrofi al corso d'acqua;
- la scomparsa dell'attuale rio e della configurazione naturalistica panoramica, caratterizzata dalle aggregazioni vegetali, con intubamento e rettifica delle acque di scorrimento e conseguente distruzione dell'alveo naturale del rio Ussello;
- sconvolgimento del progressivo spontaneo processo di rinaturalizzazione con qualità di zona umida, di riconosciuto interesse botanico per la presenza di biotopi che costituiscono un elemento di rilevante interesse paesistico;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto di discarica di 2° categoria tipo C da realizzarsi in comune di Berzano San Pietro (AT) in località Cascina Fiore, presentato dalla Aforito S.r.l.



Il Ministro dell'Ambiente

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia comunicato alla Aforito S.r.l. ed alla Regione Piemonte la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 10 SET. 1991

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI